Firmato digitalmente da
Giovanni Gaiotti
CN = Gaiotti Giovanni
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo/80019740044
C = IT

Firmato digitalmente da
ANDREA CANDELA
O = non presente
C = IT

COLLEGAMENTO FRA IL COMPRENSORIO SCIISTICO D. ARTESINA E PRATO NEVOSO

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI

FRABOSA SOTTANA

PROGETTO DEFINITIVO
SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO PERMANENTE "ROCCHE GIARDINA (1575,15-1925,35)"

ATTRAVERSAMENTI – PARALLELISMI – OSTACOLI ALLA NAVIGAZIONE AEREA

Revisione	Elaborato	Approvato
1.0	*marzo 2015*	*14 aprile 2015*
2.0		
Firma		

Codice elaborato A013004rAPN1.0

Ultima modifica:

ENTE APPALTANTE
COMUNE DI FRABOSA SOTTANA

Progettista

STUDIO TECNICO ASSOCIATO
ING. GIOVANNI & ALESSANDRO GAIOTTI
Via G. Macario, 3 - 12012 BOVES (CN) tel 0171 387400 email: sta-g@tiscali.it
Cod. fisc. e P. IVA 02968330049

Firma

R.U.P.
Geom. Andrea Candela

Firma

Attraversamenti

La linea della seggiovia è attraversata da una strada vicinale che non è percorribile nel periodo invernale.

L'attraversamento avviene alla progressiva 153 m del profilo longitudinale (allegato 23), l'altezza del bordo inferiore del veicolo rispetto al terreno è circa 12,0 m. Altro attraversamento si ha alla progressiva 1251, l'altezza del bordo inferiore del veicolo rispetto al terreno è circa 6,0 m. In entrambi i casi il valore è con ampio margine superiore 5,00 m, minimo stabilito.

Parallelismi

Non esistono parallelismi della seggiovia in progetto con qualsiasi opera indicata dall'art. 58 del D.P.R. n° 753 del 1980.

Ostacoli alla navigazione aerea

II nuovo impianto, è caratterizzato da un tracciato con altezze medie dal suolo sempre comprese tra i 9 m ed i 15 m e con alcuni punti singolari, in corrispondenza di avvallamenti del terreno (tra il sostegno 1 e 2), in cui l'altezza massima raggiunge i 19,8 m.

I 13 sostegni di linea dislocati lungo il tracciato, hanno altezze comprese tra gli 9 in ed i 14 in con alcuni casi singoli di altezza superiore fino ad un massimo sempre inferiore ai 15 m.

Con riferimento alle normative vigenti in merito alia segnalazione degli ostacoli alla navigazione aerea, vista la Legge 4 febbraio 1963, N. 58 "Modificazioni ed aggiunte agli articoli dal 714 alt 717 del Codice della Navigazione", vista la Circolare del Ministero dei Trasporti del 20 febbraio 1980, N. 201174 "Ostacoli alla navigazione aerea - Legge 4 febbraio 1963, N. 58"', vista la Circolare del Ministero dei Trasporti del 25 giugno 1987, N. 42/1245/A1/2-5 "Ostacoli alla navigazione aerea" e visto l'allegato alla Circolare DASM-25/5418 del 2 luglio 1966 e suoi emendamenti "Segnalazione degli ostacoli al volo a bassa quota", risulta che l'impianto seggioviario in oggetto non costituisce ostacolo alla navigazione aerea e non necessita di alcuna segnalazione.

Comunque, con riferimento alla vigente normativa, la realizzazione dell'impianto dovrà comunque essere comunicata alle competenti Autorità per la navigazione aerea.